



**PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. 36/2023
PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' RILASCIATE DAGLI OPERATORI
ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE
A 40.000 EURO DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D.LGS. 36/2023**

PREMESSE

1. L'art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 dispone che *“Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*.
2. Il presente atto disciplina i criteri e le modalità operative, secondo parametri imparziali e oggettivi, di effettuazione dei controlli a campione previsti dall'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nuovo *“Codice degli appalti pubblici”*, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dagli operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, nelle procedure di affidamento diretto effettuate ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del suddetto Codice, per importi inferiori a 40.000 euro.
3. I controlli effettuati a campione sono finalizzati quindi a verificare la rispondenza delle informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, a garanzia della massima trasparenza, efficacia e legittimità dell'azione amministrativa.
4. Qualora dovessero modificarsi le disposizioni nazionali che disciplinano la materia oggetto della presente procedura, si intenderanno implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali.

1. OGGETTO DEI CONTROLLI

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (*cause di esclusione automatica*), 95 (*cause di esclusione non automatica*) e 98 (*illecito professionale grave*) e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

Per quanto non espressamente disposto dalla presente procedura trovano applicazione i principi normativi di cui al D.lgs. n. 36/2023 e le eventuali indicazioni fornite dall'ANAC nelle Linee Guida.

2. MODALITA' OPERATIVE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI

I controlli hanno ad oggetto un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, estratto dall'insieme degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento, determinato con le procedure di seguito indicate, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

La presente procedura individua la numerosità del campione percentuale da estrarre in relazione alle fasce di valore dell'affidamento al netto dell'IVA.

È sottoposto a controllo almeno il 10% delle procedure concluse nell'arco del semestre precedente la verifica (con arrotondamento all'unità inferiore se la cifra è 5 o meno e all'unità superiore se la cifra è 6 o più), come di seguito riportato:

VALORE (V) DELL’AFFIDAMENTO AL NETTO DI IVA	PERCENTUALE
V < 5.000 euro	10%
5.000 euro ≤ V < 20.000 euro	15%
20.000 euro ≤ V < 40.000 euro	20%

I controlli a campione devono avvenire due volte l’anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31 luglio per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno);
- entro il 31 gennaio per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell’anno solare precedente (dal 1° luglio al 31 dicembre).

L’individuazione del campione di dichiarazioni da sottoporre a controllo verrà effettuato dal RUP della stazione appaltante o dal Direttore pro-tempore, mediante sorteggio casuale, previa formazione da parte dell’ufficio amministrazione di un elenco numerato, disposto in ordine cronologico in base al numero progressivo e alla data delle Decisioni di contrarre adottate nel semestre di riferimento per gli affidamenti in esame.

Per la selezione casuale del campione la stazione appaltante potrà avvalersi di un’applicazione per la generazione di numeri casuali disponibile sul web, tale da garantire imparzialità e integrità del dato.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, e le risultanze delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale. Qualora la numerosità delle procedure da verificare sia elevata e/o i tempi di svolgimento delle operazioni di verifica risultino durevoli, è possibile redigere un verbale parziale, relativamente alle situazioni per le quali il controllo si sia concluso.

Oltre a quanto previsto nel presente articolo, i controlli potranno essere effettuati ogni qual volta il responsabile unico del progetto nutra fondati dubbi sulle dichiarazioni presentate, come, ad esempio, in caso di palese incoerenza/inattendibilità delle informazioni, ovvero di errori/omissioni tali da far supporre la volontà di omettere elementi rilevanti ai fini della valutazione.

3. ESITI DEI CONTROLLI

Il controllo di cui al precedente punto 2 si intende concluso non appena sia stata acquisita la totalità dei riscontri sulle informazioni da verificare.

Laddove dai controlli effettuati emergessero errori e/o imprecisioni tali da non costituire falsità ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici. Il R.U.P. invierà tramite pec alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine congruo, entro almeno cinque giorni e non oltre dieci dal ricevimento dell’invito da parte del R.U.P., per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Tale circostanza si verifica quando l’informazione sia evidentemente errata o imprecisa e quando la stessa possa essere sanata con successiva dichiarazione. La regolarizzazione non può riguardare il contenuto delle dichiarazioni rese.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali*

dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per i contratti di modesto valore, per i quali non sia stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, per i quali la prestazione risulti già completamente eseguita, la stazione appaltante dovrà pagare il relativo corrispettivo, per non incorrere nella fattispecie dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c..

In siffatte ipotesi, la stazione appaltante procederà alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento UE 2016/679).

5. VALIDITÀ E APPLICAZIONE

Il presente atto entra in vigore a far data dal giorno successivo alla sua adozione, secondo quanto previsto dal precedente punto 2.

La presente procedura resta in vigore fino alla sua modifica o sostituzione con nuova procedura, ovvero sino a che non intervengano aggiornamenti e/o modifiche di livello normativo.

Si dispone la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Automobile Club Brescia ww.brescia.aci.it.